

**DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2012  
380/2012/E/EEL**

**INTIMAZIONE ALL'IMPRESA ODOARDO ZECCA S.R.L. DI RESTITUZIONE  
DELL'INCENTIVO PER L'UTILIZZO DEI MISURATORI ELETTRONICI AI FINI DELLA  
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 27 settembre 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione n. 333/07);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2010, ARG/elt 106/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 106/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/10);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/elt 184/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 105/2012/E/eel (di seguito: deliberazione 105/2012/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2012, 287/2012/R/eel;
- il documento per la consultazione 17 luglio 2009, DCO 22/09 (di seguito: DCO 22/09);
- il documento per la consultazione 8 marzo 2010, DCO 2/10 (di seguito: DCO 2/10);
- l'esito della verifica ispettiva eseguita presso ODOARDO ZECCA S.R.L., via Costantinopoli 5, 66026 Ortona (CH) (di seguito: Odoardo Zecca) nei giorni 1 e 2 dicembre 2009;
- l'esito della verifica ispettiva eseguita presso Odoardo Zecca nei giorni 17 e 18 aprile 2012;

- la lettera della Direzione Infrastrutture Energia Elettrica e Gas del 1 giugno 2012, prot. 16592 (di seguito: lettera di risultanze istruttorie), inviata a Odoardo Zecca;
- la lettera prot. R3298 - 9.7.1 dell'11 giugno 2012 (prot. Autorità 17950 del 14 giugno 2012) con la quale Odoardo Zecca ha richiesto audizione avanti il Collegio dell'Autorità;
- la memoria prot. R3649 - 9.7.1 del 25 giugno 2012 (prot. Autorità 19651 del 28 giugno 2012) inviata da Odoardo Zecca all'Autorità (di seguito: memoria).

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 12.1, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 ha introdotto un incentivo (di seguito: incentivo pieno) per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, da erogare entro la fine del 2010 per le imprese che ne avessero fatto richiesta entro il 31 marzo 2008, a condizione che, al 31 dicembre 2009, la percentuale di misuratori in servizio fosse almeno dell'85%; per tali imprese, ai sensi del comma 14.4, dell'Allegato A alla deliberazione 333/07, vige l'obbligo di registrare i clienti BT interrotti con i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione a decorrere dal 1 gennaio 2010;
- con la deliberazione ARG/elt 190/09, è stato introdotto un incentivo ridotto, al comma 12.5, della deliberazione 292/06, da erogare entro la fine del 2011 e pari a due terzi di quello pieno (di seguito: incentivo ridotto), per le imprese che ne avessero fatto richiesta entro il 31 marzo 2010, a condizione che al 31 dicembre 2010 la percentuale di misuratori in servizio fosse almeno dell'85%; per tali imprese, ai sensi del comma 14.6, dell'Allegato A alla deliberazione 333/07, vige l'obbligo di registrare i clienti BT interrotti con i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione a decorrere dal 1 gennaio 2011;
- il Titolo III, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 disciplina i controlli effettuabili presso le sedi delle imprese distributrici che hanno beneficiato dell'incentivo pieno o ridotto, di cui all'articolo 12, della deliberazione 292/06; il Titolo I, del medesimo Allegato A stabilisce che l'impresa distributtrice non ha titolo a beneficiare dell'incentivo, nel caso in cui uno dei controlli, ivi disciplinati, abbia esito non conforme e sia tenuta a restituirlo qualora l'abbia già ricevuto;
- con la deliberazione ARG/elt 179/10, è stato erogato l'incentivo pieno, di cui al comma 12.1, della deliberazione 292/06 all'impresa Odoardo Zecca, in misura pari a euro 180.801,38;
- Odoardo Zecca, in base al combinato disposto del comma 12.1, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e del comma 14.4, dell'Allegato A alla deliberazione 333/07, è tenuta a registrare i clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione con decorrenza 1 gennaio 2010;
- con la deliberazione 105/2012/E/eel, è stato approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica, cui è stato erogato l'incentivo, di cui all'articolo 12, della deliberazione 292/06;
- dalla verifica ispettiva, effettuata dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nei giorni 17 e 18 aprile 2012, presso la sede di Odoardo Zecca, con riferimento al controllo previsto dall'articolo

11, comma 11.3, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 (controllo che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati), è emerso che l'errore commesso dalla società nel registrare il numero di clienti BT, interrotti per l'anno 2010, è risultato pari al 74,3%, superiore all'errore massimo ammissibile per il medesimo anno, pari al 7,5%;

- a seguito dei suddetti controlli, il Direttore della Direzione Infrastrutture, in qualità di responsabile del procedimento, ha comunicato a Odoardo Zecca le risultanze istruttorie circa l'esito negativo dei controlli e la conseguente sussistenza dei presupposti per la restituzione dell'incentivo erogato;
- il giorno 25 luglio 2012, presso gli Uffici dell'Autorità, Odoardo Zecca è stata ascoltata in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità, che ha consentito alla società il deposito di una memoria, acquisita in data 28 giugno 2012 (prot. Autorità n. 019651).

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nell'ambito del procedimento, Odoardo Zecca, pur ammettendo l'esito negativo del controllo previsto dall'articolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 (controllo che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati), ha tuttavia affermato che non ricorrerebbero, nei suoi confronti, i presupposti per la restituzione dell'incentivo percepito, argomentando quanto segue:
  - a) in primo luogo, la società sostiene che la finalità del sistema di controlli previsto dalla citata deliberazione ARG/elt 190/09, come emergerebbe dall'esame del DCO 22/09 (punti 3.5 e 3.6), sarebbe quella di incentivare le imprese distributrici a dotarsi di un sistema di registrazione funzionante che sia utilizzato effettivamente, mentre avrebbe un mero secondario obiettivo di riscontrare (e quindi incentivare) la completezza e la coerenza degli elenchi di clienti interrotti;
  - b) rispetto a tale assetto, Odoardo Zecca afferma che la verifica ispettiva evidenzia che *“le incongruenze riscontrate, non sono riconducibili al sistema utilizzato che, come detto, risulta efficace e funzionante”*, ma *“sono invece ascrivibili alla qualità della base dati utilizzata per alimentare il sistema nella fase di prima applicazione. Le associazioni POD/linea/fase/linea, ritenute affidabili all'epoca, a seguito di una massiva verifica e censimento sul campo, hanno confermato l'associazione POD/cabina ma non quella POD/fase/linea.”*; per questo motivo, l'errore riscontrato in sede di verifica ispettiva evidenzerebbe, secondo la società, un suo comportamento incoerente solo con un aspetto marginale e secondario del sistema di controlli, la cui principale finalità risulterebbe invece pienamente rispettata;
  - c) a chiarimento di quanto fatto richiamato alla precedente lettera b), la società precisa che la base dati iniziale è stata costruita a partire da due set informativi distinti, uno relativo alle utenze “storiche” di Odoardo Zecca (circa 7.500 unità) e uno relativo alle utenze afferenti al ramo di azienda di Enel acquisito nel 2005 (circa 9.500 unità); la società avrebbe usato il set informativo del ramo Enel senza compiere verifiche preliminari (per le quali non vi sarebbe stato neppure il tempo necessario), confidando sul corretto stato delle informazioni ricevute; solo successivamente, Odoardo Zecca avrebbe rilevato incongruenze che

- avrebbe rettificato in una unica soluzione a fine 2010; infatti il controllo di cui all'articolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 ha dato esito conforme per l'anno 2011;
- d) in secondo luogo, Odoardo Zecca sostiene che l'incentivo, ricevuto ai sensi della deliberazione 292/06, non sarebbe sufficiente a coprire l'intera spesa sostenuta per la messa in servizio dei contatori elettronici e del sistema di telegestione (l'incentivo ammonta infatti a euro 180.801,38 euro, mentre i soli costi per l'acquisizione delle apparecchiature di campo e del software di centro sarebbero pari a circa 1.600.000,00 euro); pertanto, l'incentivo non svolgerebbe una funzione premiale ma costituirebbe *“una modesta copertura degli sforzi complessivamente sostenuti.”*;
- e) la situazione richiamata alla precedente lettera (d) evidenzerebbe, secondo la società, una situazione di particolare sforzo economico e di sofferenza della società, incrementato dall'attuale contesto congiunturale di crisi economica nonché dal fatto che la società non ha ancora beneficiato del meccanismo di perequazione; in tale contesto, pertanto la società chiede di confermare l'incentivo erogato *“al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati [...] su un sistema efficace che, in quanto tale, comunque verrà utilizzato nel futuro per i fini per cui è stato introdotto”*;
- f) in terzo luogo, Odoardo Zecca chiede all'Autorità, nell'ipotesi in cui ritenesse di non accogliere gli argomenti sopra svolti, di riconoscere il suo diritto a ottenere l'incentivo in misura ridotta, atteso che il sistema risponderebbe ai criteri di cui all'articolo 12, della deliberazione 292/06.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'incentivo, introdotto dall'articolo 12, della deliberazione 292/06, è volto a premiare imprese distributrici virtuose che, nella gestione della qualità del servizio, si attengano a standard qualitativi più elevati rispetto a quelli ordinari previsti dalla generalità delle imprese, in particolare utilizzano effettivamente (entro determinate scadenze) i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione lunga o breve;
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 introduce un sistema di controlli relativi ad aspetti diversi della gestione, tutti necessari al fine di poter ragionevolmente ritenere che l'impresa abbia conseguito il risultato di cui al precedente punto; pertanto, l'esito negativo anche di uno solo dei predetti controlli costituisce presupposto per la restituzione dell'incentivo erogato;
- tra i controlli, introdotti dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, quello previsto dall'articolo 11 mira ad accertare che tutti i clienti BT, che siano stati effettivamente disalimentati, siano anche registrati come tali; a tal fine, quello che rileva è che il sistema predisposto dall'impresa distributtrice non ometta tali registrazioni, ciò a prescindere dal fatto che l'errore dipenda dal *software* del sistema oppure da incoerenze interne ai dati dei clienti BT che l'impresa ha immesso nel sistema;
- pertanto, le considerazioni della società, richiamate alle lettere (a), (b) e (c), sono inidonee a escludere la responsabilità della società per l'esito negativo del controllo; al riguardo, si ritiene opportuno inoltre precisare quanto segue:

- quanto al richiamo compiuto dalla società ad alcuni passaggi del DCO 22/09 – lettera (a) – in disparte il fatto che gli orientamenti contenuti in un documento per la consultazione non sono vincolanti per l’Autorità – in ogni caso tale richiamo risulta erroneo e fuorviante, in quanto estrapolato da un contesto più ampio che prospettava, tra i controlli che l’Autorità aveva intenzione di introdurre, proprio quello in esame; inoltre, al DCO 22/09 sono seguiti incontri tecnici con gli operatori e un secondo documento per la consultazione (il DCO 2/10) rispetto al quale le imprese distributrici hanno evidenziato l’esigenza di introdurre franchigie sull’errore ammissibile ai fini del controllo, proprio al fine di introdurre una ragionevole tolleranza anche su possibili errori contenuti negli elenchi dei punti di prelievo dei clienti BT; rispetto alla franchigia fissata dall’Autorità (con deliberazione ARG/elt 106/10) per l’anno 2012, pari al 7,5%, valore mai contestato dalla società, l’errore da questa commesso è stato di molto superiore, pari al 74,3%;
- quanto invece alle presunte incoerenze che avrebbero viziato i dati forniti da Enel relativi al ramo d’azienda acquisito – lettera (c) – spettava a Odoardo Zecca procedere, con la dovuta diligenza, a verificare – ed eventualmente correggere – i dati acquisiti entro tempi ragionevoli, ciò che la società evidentemente non ha fatto, essendo a tal fine più che adeguato un lasso di tempo di circa cinque anni;
- inoltre, con riferimento a quanto rilevato al precedente alinea, si rileva che l’incompletezza degli elenchi dei clienti BT di Odoardo Zecca era stato rilevato anche alla fine del 2009, in esito a un controllo ispettivo (svoltosi nei giorni 1 e 2 dicembre) con riferimento alle interruzioni del 2008; pertanto la società disponeva degli elementi idonei per valutare se essere in grado o meno di rispettare gli adempimenti necessari per beneficiare dell’incentivo pieno, ovvero se rinunciarvi del tutto o chiedere l’ammissione all’incentivo ridotto;
- risulta irrilevante l’affermazione della società, peraltro non dimostrata, sull’inidoneità dell’incentivo percepito a coprire i costi sostenuti dalla società per la realizzazione del sistema di registrazione – lettere (d) e (e); come detto, l’incentivo costituisce un premio per le imprese che, in ragione della loro efficienza, riescono ad approntare un sistema che sia in grado di conseguire tutti gli obiettivi posti a base del sistema di controlli di cui alla deliberazione ARG/elt 190/09; tale risultato non è stato conseguito nel caso concreto, con la conseguenza che la società non ha titolo di beneficiare dell’incentivo (i cui oneri sono posti a carico della generalità dei clienti finali);
- infine, quanto alla richiesta della società di beneficiare dell’incentivo – lettera (f) – tale richiesta non può essere accolta in quanto è ormai scaduto il termine perentorio per accedere a tale misura fissato dal comma 12.5, della deliberazione 292/06.

**RITENUTO CHE:**

- per le ragioni sopra esposte Odoardo Zecca non abbia titolo a beneficiare dell’incentivo erogato con la deliberazione ARG/elt 179/10;
- sia, pertanto, necessario intimare alla società la restituzione del predetto incentivo di euro 180.801,38, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data della percezione della somma e la data della restituzione della stessa

## **DELIBERA**

1. di intimare, all'impresa Odoardo Zecca, la restituzione dell'incentivo di euro 180.801,38 erogato con la deliberazione ARG/elt 179/10, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data della percezione della somma e la data della restituzione della stessa, con versamento da effettuare sul Conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e all'impresa Odoardo Zecca;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

27 settembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*